



## Informazione e comunicazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali

Direttive del 19 maggio 2025

### Osservazioni preliminari

Le presenti direttive sono finalizzate a precisare e concretizzare le disposizioni legali di cui all'allegato e sono da ritenersi vincolanti nei limiti da queste definiti.

### I. Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alle attività di informazione svolte dalle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG), dai loro organi (sottocommissioni e gruppi di lavoro o di coordinamento, detti qui di seguito sottocommissioni) e dalla loro segreteria. La Delegazione delle Commissioni della gestione disciplina da sé la propria attività di informazione e di comunicazione.

### II. Finalità dell'informazione

Fondandosi sulle disposizioni legali e sui principi d'azione del 13 maggio 2024, le CdG informano attivamente l'opinione pubblica in merito alle loro attività, concorrendo a rendere più trasparente l'operato dello Stato.

### III. Ampiezza e tempistica dell'informazione

#### 1. Informazione attiva

##### 1.1 *Informazione sull'avvio di un'ispezione*

Le CdG informano di norma l'opinione pubblica in merito all'avvio di un'ispezione, specificando:

- l'oggetto dell'ispezione (il tema e i quesiti principali);
- l'organo della CdG che ne è incaricato (sottocommissione, gruppo di lavoro);
- per quanto opportuno: le informazioni già rese note dalla CdG in merito all'oggetto della nuova ispezione (ad es. in un rapporto annuale).

Le CdG non informano di norma in merito alle tempistiche dell'ispezione.

Le CdG informano soltanto in via eccezionale in merito agli accertamenti preliminari sulla base del cui esito decide se avviare un'ispezione (cfr. in merito 1.3).

##### 1.2 *Informazione sull'esito di un'ispezione*

Conclusa l'ispezione, le CdG informano in modo esauriente, celere e trasparente in merito al suo esito, corredando le loro valutazioni e decisioni di motivazioni chiare e articolate.



### 1.3 Altri casi in cui l'opinione pubblica può essere informata

In taluni casi le CdG possono informare attivamente l'opinione pubblica in merito agli accertamenti (preliminari) in corso o in programma oppure sull'andamento dell'ispezione.

Queste informazioni sono fornite in particolare per rendere noto che le CdG:

- si stanno occupando di una determinata questione;
- intendono fare luce su aspetti che destano preoccupazione nell'opinione pubblica o porre fine a illazioni;
- intendono prendere posizione in merito a informazioni sostanzialmente inesatte o fuorvianti;
- intendono proteggere i legittimi interessi delle persone coinvolte;
- intendono reagire a sviluppi importanti.

Nei casi di cui sopra la comunicazione si limita ad assolvere le suddette finalità, senza di norma pronunciarsi circa l'esito dei lavori.

## 2. Informazione su richiesta

Se interpellate in merito, le CdG forniscono informazioni riguardo a un'ispezione in corso soltanto in casi eccezionali (cfr. anche le direttive delle CdG del 13 maggio 2024 relative al trattamento dei rispettivi verbali e altri documenti), attenendosi ai principi previsti per l'informazione attiva e garantendo la parità di trattamento degli organi d'informazione. Le relative competenze sono disciplinate alla cifra V.

## 3. Interessi degni di protezione

Prima di informare il pubblico, le CdG procedono a una ponderazione degli interessi, verificando che all'interesse pubblico all'informazione non si oppongano eventuali interessi pubblici o privati degni di protezione, ad esempio la protezione delle fonti, la protezione dello Stato, la protezione dei dati, la tutela di interessi personali, l'interesse a che non venga pregiudicato un processo decisionale dell'Amministrazione federale (separazione dei poteri) e il rischio di un abuso dei risultati dell'inchiesta. All'occorrenza le CdG adottano i provvedimenti opportuni (ad es. l'anonimizzazione, la rinuncia alla pubblicazione dell'intero documento o di parte di esso, il rinvio della pubblicazione).

## 4. Consultazione delle autorità interessate

Prima di pubblicare un rapporto, le CdG consultano l'autorità interessata (art. 157 LParl), affinché questa abbia la possibilità di esprimersi riguardo alla presenza di eventuali valutazioni politiche, interessi al mantenimento del segreto o altri motivi di rilievo che raccomandino di non informare il pubblico oppure di non pubblicare un rapporto o parti di esso.

## IV. Segreto d'ufficio

La legge stabilisce che le deliberazioni delle CdG, la relativa documentazione e i documenti redatti su suo incarico sono confidenziali. I membri delle CdG sono dunque tenuti al segreto: in particolare non possono comunicare a terzi non autorizzati le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Fanno eccezione le informazioni e i documenti la cui pubblicazione sia stata disposta dalla Commissione plenaria competente.



Oltre a costituire una violazione del segreto d'ufficio ai sensi del Codice penale, il mancato rispetto del carattere confidenziale dei lavori delle CdG („indiscrezioni“) ostacola il regolare esercizio dell'alta vigilanza parlamentare e danneggia la credibilità delle CdG.

Le Commissioni prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare costituire comitati d'inchiesta ristretti e limitare l'accesso alla documentazione (cfr. le istruzioni delle CdG del 13 maggio 2024 concernenti misure a tutela del segreto).

In caso di indiscrezioni di considerevole importanza, le CdG possono prendere ulteriori provvedimenti, in particolare sporgere denuncia penale al Ministero pubblico della Confederazione.

## V. Competenze

### 1. Informazione da parte della CdG

La decisione di informare il pubblico compete alla Commissione plenaria competente. Questa designa anche le persone responsabili della comunicazione verso l'esterno e si attiene ai principi descritti qui appresso.

L'attività di informazione delle Commissioni compete in linea di principio ai presidenti delle Commissioni plenarie interessate. Questi agiscono d'intesa con i presidenti delle sottocommissioni e sono coadiuvati dalla segreteria. Le Commissioni plenarie possono anche delegare a determinati membri il compito di informare il pubblico (ad es. affinché più lingue siano rappresentate).

Le regole di ricasazione sancite dall'articolo 11a della legge sul Parlamento si applicano anche all'attività di informazione del pubblico.

### 2. Rilascio di informazioni a titolo personale

I membri delle CdG possono esprimersi a titolo personale in merito a questioni di competenza delle CdG fintanto che queste o una delle loro sottocommissioni non decidano di occuparsene. Si astengono nondimeno dal fare dichiarazioni che impegnino le CdG o ne anticipino le decisioni o valutazioni. Non è in particolare consentito preannunciare ispezioni prima che le CdG le abbiano disposte.

Non appena le CdG hanno informato il pubblico in merito a un'ispezione o a un'altra attività (cfr. cifra III, n. 1.1–1.3), i membri delle CdG possono rilasciare informazioni al riguardo, premurandosi tuttavia di non fornire informazioni più ampie di quelle ufficialmente convenute. Se vengono loro poste domande che vanno oltre il consentito, i membri in questione chiedono ai giornalisti di rivolgerle al presidente della Commissione plenaria competente o alla segreteria.

## VI. Modalità di comunicazione

La Commissione sceglie gli strumenti e i canali di comunicazione che ritiene più appropriati.

Di norma le CdG informano il pubblico attraverso *comunicati stampa*. La segreteria sottopone alle presidenze della Commissione plenaria o della sottocommissione un progetto di comunicato nel quale si focalizza l'attenzione sulle questioni principali e si informa il pubblico in modo comprensibile e accessibile a tutti (tralasciando quindi aspetti secondari



e metodologici). Il presidente della Commissione competente adotta poi la versione definitiva del comunicato.

Se un affare ha destato un interesse particolare nell'opinione pubblica, le Commissioni possono organizzare una *conferenza stampa*. Questa è di norma diretta dal presidente della Commissione, cui si affiancano il presidente della sottocommissione competente e un relatore (di regola un membro della sottocommissione permanente) che rappresenti un'altra lingua ufficiale.

In casi eccezionali, alla fine della seduta le Commissioni possono informare direttamente i giornalisti in merito alle decisioni prese, nell'ambito di un cosiddetto «*point de presse*» (*breve incontro orale con la stampa*). In linea di principio vi prendono parte il presidente della Commissione ed eventualmente il presidente della sottocommissione competente.

Altre informazioni essenziali riguardo al mandato e ai lavori delle CdG (rapporti, comunicati stampa, programma annuale, rapporto annuale) sono pubblicate sul *sito Internet* del Parlamento, il cui aggiornamento compete alla segreteria.

## VII. Questioni particolari

### 1. Pianificazione e coordinamento

I presidenti delle CdG e delle sottocommissioni pianificano la comunicazione. In presenza di temi delicati, possono incaricare la segreteria di definire una linea ufficiale.

Se decidono che sia il caso di informare il pubblico, le CdG provvedono affinché le informazioni siano fornite con la massima celerità e informano le autorità coinvolte in merito all'imminente pubblicazione. Nel limite del possibile, tengono inoltre conto delle esigenze degli organi d'informazione (ad es. accordando loro il tempo necessario per prepararsi) e non comunicano di norma nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio federale. Si attengono ai principi della trasparenza e dell'uguaglianza di trattamento dei giornalisti.

### 2. Divulgazione dell'identità delle persone coinvolte

Le CdG attribuiscono grande importanza alla protezione della personalità. Non divulgano quindi l'identità delle persone coinvolte, a meno che non sia assolutamente indispensabile alla comprensione dei fatti.

Nell'informare il pubblico le CdG si limitano a indicare la funzione ricoperta dall'interessato, senza farne il nome.

Il nominativo dell'interessato può tuttavia essere reso noto nei casi seguenti:

- l'interessato ricopre una carica pubblica importante ed è oggetto di critiche per atti commessi nell'esercizio della funzione;
- occorre reagire a critiche ingiustificate mosse nei confronti dell'interessato, rettificare informazioni pubblicate o porre fine a illazioni;
- l'interessato rende nota la propria identità o acconsente alla sua divulgazione;
- l'identità dell'interessato è nota da tempo;
- la divulgazione dell'identità è giustificata da un interesse pubblico preponderante.



### **3. Rapporti di valutazione e perizie**

I rapporti di valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) nonché le perizie e i rapporti di esperti esterni sono pubblicati di norma dalle CdG sempre che non vi si oppongano preponderanti interessi pubblici degni di protezione.

I rapporti e le perizie sono pubblicati unitamente alle valutazioni politiche delle CdG. Si può derogare a tale principio se motivi importanti raccomandano una pubblicazione anticipata.

Se decidono di non pubblicare un rapporto o una perizia nonostante non vi si opponga alcun interesse preponderante degno di protezione, le CdG possono autorizzare l'autore a pubblicarli di sua iniziativa.



## Allegato: Basi legali

### I. Legge sul Parlamento

#### *Art. 5            Informazione*

<sup>1</sup> Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

#### *Art. 8            Segreto d'ufficio*

I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.

#### *Art. 11a         Ricusazione*

<sup>1</sup> Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

<sup>2</sup> Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

#### *Art. 13         Misure disciplinari*

<sup>2</sup> Se un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può:

- a. ammonirlo; o
- b. escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

#### *Art. 47         Natura confidenziale delle deliberazioni*

<sup>1</sup> Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato.

#### *Art. 48         Informazione dell'opinione pubblica*

Le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni.

#### *Art. 150         Diritti d'informazione generali*

<sup>3</sup> Esse [le commissioni e le sottocommissioni] prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione.



*Art. 153 Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza*

<sup>7</sup> [Le commissioni di vigilanza] Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. [...] Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti.

*Art. 158 Raccomandazione all'autorità responsabile*

<sup>3</sup> Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

## **II. Codice penale**

*Art. 320 Violazione del segreto d'ufficio*

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria.

## **III. Regolamenti delle Camere**

*Art. 20 RCN Informazione del pubblico*  
*Art. 15 RCS Informazione del pubblico*

<sup>1</sup> Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

<sup>2</sup> L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

<sup>3</sup> I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

<sup>4</sup> Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongono alla Camera una proposta di minoranza.

## **IV. Principi d'azione delle CdG**

Le Commissioni della gestione [...]

- garantiscono il carattere confidenziale dei lavori fino al momento della loro pubblicazione ufficiale da parte della Commissione della gestione interessata. Le Commissioni della gestione attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione;
- provvedono a una rapida pubblicazione dei risultati delle loro indagini e, su temi importanti, possono eccezionalmente anche informare su risultati provvisori.



## **V. Ordinanza sull'amministrazione parlamentare**

### *Art. 10*

<sup>6</sup> I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.

## **VI. Istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali concernenti misure a tutela del segreto**

*[Si vedano le istruzioni]*